

UNIONE DI COMUNI MONTANI VALCHIUSELLA

Città Metropolitana di Torino
Val di Chy – Via Provinciale, 10 - 10039

STATUTO

Allegato alla deliberazione del Consiglio dell'Unione n. del

TITOLO I

ELEMENTI COSTITUTIVI E PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Oggetto

1. L'Unione di Comuni Montani Valchiusella è costituita dai Comuni di ISSIGLIO, VALCHIUSA e VAL DI CHY, denominata "VALCHIUSELLA" e di seguito semplicemente "Unione", già originariamente costituita per libera adesione di diversi Comuni, appartenuti tutti alla Comunità Montana Valchiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana, in attuazione dell'art. 14 – comma 28 – del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche nella legge 30 maggio 2010, n. 122 e s.m.i., ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. e dell'art. 12 e seguenti della L.R. 28.09.2012, n. 11 e s.m.i., per l'esercizio associato di una pluralità di funzioni, di servizi e delle specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani.
1bis. La scadenza naturale dell'Unione era stata fissata dall'art.9 dello Statuto e dall'art. 3 dell'Atto Costitutivo, ovvero a 10 anni dalla sua costituzione avvenuta il 16.11.2013, per cui i Comuni aderenti e su elencati ne hanno deciso la continuità, riconfermando, nella sostanza, lo Statuto vigente.
2. L'Unione è ente locale, dotato di autonoma e completa soggettività giuridica, nell'ambito del dettato costituzionale e della legge, nonché delle norme fissate dal presente statuto.
3. Il presente statuto disciplina, ai sensi di legge e dell'atto costitutivo, le norme fondamentali sull'organizzazione ed il funzionamento dell'ente locale autonomo denominato "Unione di Comuni montani Valchiusella".

Art. 2

Finalità

1. L'Unione, con riguardo alle proprie attribuzioni, esercita in forma associata le funzioni, i servizi e le competenze ad essa conferite, allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati, di favorire il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito, e di ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali di cui dispone.
2. L'Unione, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni, servizi e competenze ad essa conferite dai Comuni, dalla Regione, dalla Provincia, o dalla legge, rappresenta le Comunità dei cittadini residenti nel territorio che la delimita, concorrendo a curarne gli interessi ed a promuoverne lo sviluppo.
3. L'Unione assicura la partecipazione delle comunità locali, adeguando la propria azione ai principi ispiratori della Carta Costituzionale nata dalla Resistenza, ovvero alle regole della democrazia, della solidarietà, della sussidiarietà, della trasparenza, dell'efficienza e dell'economicità.
4. L'Unione persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'attività amministrativa.
5. Sono obiettivi prioritari dell'Unione:
 - a) la promozione dello sviluppo socio - economico attraverso l'equilibrato assetto del territorio, nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini;
 - b) l'armonizzazione dell'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse;
 - c) la valorizzazione del paesaggio, del patrimonio ambientale, linguistico, storico, artistico e culturale dei comuni partecipanti;
 - d) l'osservanza del principio di pari opportunità tra i due sessi, nell'ambito delle funzioni esercitate, sia all'interno dell'organizzazione dell'ente, sia nell'attività sul territorio, sia nei rapporti con altri enti ed organizzazioni;
 - e) lo sviluppo e la valorizzazione della pace, della tolleranza e della solidarietà;
 - f) l'adesione alle regole ed ai principi della Carta europea delle autonomie locali.

Art. 3

Programmazione e cooperazione

1. L'Unione adegua la propria azione, per il perseguimento degli obiettivi di sua competenza, ai metodi della programmazione e della collaborazione con gli altri livelli di governo, curando in particolare il raccordo tra i propri strumenti e quelli di competenza degli altri enti pubblici operanti sul territorio.
2. I rapporti con i comuni, con la Provincia e con la Regione si uniformano ai principi di cooperazione e di pari ordinazione, nel reciproco rispetto delle relative sfere di autonomia.

3. In particolare i rapporti con i Comuni aderenti all'Unione sono improntati a principi di trasparenza e di imparziale gestione delle politiche di sviluppo del territorio, connesse alle funzioni ad essa attribuite.

Art. 4 Competenze

1. Sono trasferiti all'Unione, secondo i termini e i modi di seguito indicati nel presente Statuto e nell'atto costitutivo, le seguenti funzioni fondamentali comunali:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- h) edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

2. L'Unione può esercitare, a seguito di conferimento, quando necessario, da parte dei Comuni:

- a) le specifiche competenze di tutela e promozione della montagna attribuite, in qualità di agenzia di sviluppo, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, comma secondo della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani;
- b) le funzioni relative agli interventi speciali per la montagna;
- c) le funzioni ed i servizi propri dei Comuni ad essi attribuiti per delega e per i quali è prevista l'obbligatorietà della gestione associata;
- d) le funzioni già attribuite alle Comunità montane e conferite ai Comuni, ai sensi degli artt. 13 – comma 2 – e 17 – commi 1 e 2 – della L.R. n. 11/2012 e s.m.i.;
- e) altre funzioni e servizi conferiti all'Unione dalla totalità dei Comuni;
- f) ulteriori funzioni, servizi e compiti specifici, trasferiti da singoli Comuni, anche mediante la stipula di apposite Convenzioni, stabilendo che, in questo caso, necessita la preventiva approvazione della totalità dei consigli di tutti i Comuni aderenti all'Unione, previa quantificazione, da parte di quest'ultimo Ente, delle spese ulteriori, dirette ed indirette, che comporta l'esercizio di tali funzioni, servizi e compiti, spesa che sarà per intero addebitata al/i Comune/i trasferente/i.

3. Il trasferimento delle funzioni e la delega dei servizi attuali e futuri, comporta, di norma, oltre che il trasferimento delle risorse finanziarie e strumentali, il trasferimento del personale comunale addetto, individuato dai singoli Comuni aderenti all'Unione, dopo un eventuale periodo "sperimentale" di "comando" o "distacco", attuato dai Comuni interessati, in tempi utili per l'espletamento delle funzioni e dei servizi di cui al presente articolo e secondo le procedure previste dalla normativa vigente e dai CCNL di categoria.

Nel caso vi siano unità di personale comunale che svolgono mansioni rientranti nell'ambito sia di funzioni trasferite e sia di quelle non trasferite, il Comune interessato quantificherà la percentuale dell'orario lavorativo che il "comandato" o "distaccato" dovrà prestare presso l'Unione.

Art. 5 Procedimento per il trasferimento di funzioni, servizi e competenze da parte di singoli Comuni.

1. Il trasferimento di nuove funzioni, servizi e/o compiti, di cui al comma 2 - lettera f) - del precedente articolo 4., è deliberato dai singoli Comuni appartenenti all'Unione con le procedure e la maggioranza indicate al comma 4 dell'art. 6 del D.Lgs. 267/2000 e si perfeziona a seguito di apposita deliberazione di recepimento da parte del Consiglio dell'Unione che deve prevedere ed individuare, altresì, i criteri organizzativi, le risorse umane, finanziarie e strumentali per assicurare, a seguito del medesimo trasferimento, la continuità delle prestazioni, dei servizi e dei compiti già svolti dall'Unione.

2. A seguito del trasferimento delle competenze su di una data materia l'Unione diviene titolare di tutte le relative funzioni amministrative e ad essa competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi affidati.

3. Il procedimento di trasferimento, ove necessario, cura di risolvere tutte le trascrizioni, le volture e le altre incombenze occorrenti al subentro dell'Unione nella titolarità dei correnti rapporti con soggetti terzi. Ove tale attività non possa essere svolta con tempestività, è facoltà dei comuni deliberare in ogni caso il trasferimento delle competenze di cui trattasi, delegando all'Unione il compito di gestire in nome, conto ed interesse del comune tali rapporti.

Art. 6
Risorse finanziarie
Trasferimenti di quote di partecipazione degli enti aderenti

1. L'Unione ha autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi di finanza pubblica, fondata sulla certezza di risorse proprie e di risorse trasferite.

2. All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.

3. Le risorse occorrenti per il funzionamento dell'Unione sono reperite, normalmente, oltretutto con i proventi propri di cui al comma 2, attraverso le contribuzioni di Regione, Provincia e di altri enti pubblici, attribuite in forza di legge o per l'esercizio di attività delegate o trasferite, o ad altro titolo.

4. I Comuni aderenti all'Unione assicurano in via generale il pareggio finanziario dell'ente stesso attraverso trasferimenti effettuati secondo criteri direttamente proporzionali all'entità della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente, mentre per i sottoelencati servizi il criterio di riparto delle relative spese tra i Comuni è, di norma, quello indicato a fianco di ciascuno:

A) SERVIZI SCOLASTICI.

Il totale della spesa, decurtata degli specifici contributi regionali, degli introiti derivanti dalle specifiche contribuzioni degli utenti e/o fruitori, dei contributi, lasciti e donazioni di privati ed enti diversi, viene così ripartita:

- il 10% in parti uguali tra i Comuni aderenti all'Unione;
- il 40% in base alla popolazione residente in ciascun Comune al 31 dicembre dell'anno precedente;
- il 50% in base al numero degli utenti e/o fruitori residenti nei Comuni aderenti all'Unione.

B) SERVIZI DI RACCOLTA, AVVIO E SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI.

Il totale della spesa, decurtata degli introiti derivanti dalla riscossione dei relativi tributi, viene ripartita tra i Comuni.

I Comuni conferiranno all'Unione una somma pari alla eventuale differenza tra la spesa complessiva sostenuta per lo svolgimento dei servizi nei rispettivi territori e gli introiti derivanti dalla riscossione dei relativi tributi negli stessi territori, per cui risulta evidente l'opportunità di organizzare e gestire, servizi e funzione, con modalità uniformi in tutto il territorio dell'Unione, e, quindi, di suddividere e distinguere, comune per comune, le spese necessarie per il loro svolgimento ed i relativi introiti derivanti dalla riscossione dei tributi.

C) SERVIZIO D'ILLUMINAZIONE PUBBLICA.

I Comuni conferiranno all'Unione una somma pari al fatturato dell'Ente o soggetto manutentore e/o fornitore d'energia, riferito al territorio di ogni Comune, relativo allo svolgimento del Servizio.

D) le spese relative all' Area tecnica - tecnico-manutentivo e all'Ufficio Contabilità sono ripartite in base ai seguenti parametri:

a) il 50% in proporzione all'ammontare dell'importo degli interventi effettuati nel territorio di ciascun Comune aderente, iscritti nel Titolo II dei bilanci Comunali e/o dell'Unione, rilevabili dagli impegni certificati dai rispettivi conti consuntivi relativi alla gestione finanziaria dell'anno di riferimento;

b) il 50% in base alla popolazione di ciascun Comune al 31 dicembre dell'anno precedente;

E) le spese afferenti gli Uffici Segreteria e Polizia Locale, saranno ripartite in base alla popolazione residente in ciascun Comune al 31.12 dell'anno precedente.

F) le spese afferenti l'Ufficio Tributi sono ripartite tra gli Enti aderenti in base ai seguenti parametri: il 50% in base alla popolazione residente in ciascun Comune al 31.12 dell'anno precedente e l'altro 50% in proporzione all'ammontare del ruolo TARI relativo dell'anno di riferimento ed approvato da ciascun Comune.

5. Le spese d'investimento, per la parte non coperta da contributi privati o pubblici, relative alle funzioni, ai servizi ed alle competenze di cui ai commi 1. e 2. dell'articolo 4 del presente Statuto, sono ripartite tra i Comuni in base alla popolazione residente in ciascun Comune al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si è perfezionato l'acquisto e/o la regolare esecuzione dei lavori ed i relativi trasferimenti saranno corrisposti all'Unione secondo un apposito scadenziario fissato in sede di decisione dell'acquisto e/o di approvazione del progetto esecutivo dell'intervento. Le spese di investimento relative ai casi contemplati dalla lett. f) del comma 2 del precedente articolo 4. e, comunque, tutte quelle effettuate per interventi ad esclusivo interesse di un determinato Comune che ne ha chiesto la realizzazione, sono a totale carico del Comune trasferente e/o richiedente.

6. I trasferimenti di cui al comma 4 sono, di norma, definitivamente disposti a consuntivo, a presentazione di idonea certificazione da parte del Presidente e del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Unione, fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 8 e seguenti, i comuni aderenti, ove ne ricorrano i presupposti e le esigenze, dispongono anticipazioni in corso di esercizio in relazione alle necessità previste o emergenti ed in rapporto alla propria quota a carico.

7. Il costo dei servizi la cui erogazione non è estesa alla totalità dei Comuni aderenti deve essere addebitato, al netto dei proventi direttamente connessi con la fruizione del servizio, ai singoli comuni beneficiari per la parte di propria competenza.

8. I trasferimenti annuali degli enti sono determinati in sede di approvazione del bilancio di previsione dell'Unione con le modalità e parametri indicati, rispettivamente, nei successivi commi 9 e 10. In caso di ritardo nei versamenti sono applicati gli interessi nella misura stabilita dall'art. 1224 del Codice Civile.

9. I trasferimenti degli Enti sono versati alla tesoreria dell'Unione con la seguente modalità:

- il 50% sulla base del bilancio preventivo d'esercizio entro il mese di marzo;
- un ulteriore 40%, sempre sulla base del bilancio preventivo, entro il mese di ottobre;
- il saldo entro il mese di gennaio dell'anno successivo.

10. Per semplicità di calcolo ed ai fini dei versamenti in acconto di cui al precedente comma 9, la quota di partecipazione di ogni Comune è così determinata, fatto salvo il conguaglio a fine anno effettuato, tenendo conto di quanto stabilito al precedente comma 4:

- a) Relativamente alle **spese generali** ed alle **funzioni trasferite ed ai servizi delegati**, da tutti gli enti essa è stabilita sulla base della popolazione residente in ciascun Comune al 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce, in proporzione ai millesimi di partecipazione posseduti;
- b) Relativamente alle **funzioni, servizi e i specifici compiti trasferiti dai singoli Comuni** in base al costo determinato nei singoli atti di trasferimento ricevuti dagli Organi dell'Unione.

Art. 7

Sede dell'Unione

1. L'Unione ha sede nel Comune di Val di Chy.
2. Le adunanze degli organi collegiali si tengono, di norma, presso la sede dell'Unione.
3. I suoi organi ed uffici possono, rispettivamente, riunirsi e situarsi anche in sedi diverse, purché ricomprese nell'ambito del territorio dell'Unione.
4. L'Unione individua apposita sezione sul proprio sito internet da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi.
5. Il personale dell'Unione, qualora proveniente dai Comuni aderenti in posizione di comando, distacco ovvero convenzione, a tempo parziale, può avvalersi, nell'espletamento di attività proprie dell'Unione, delle dotazioni strumentali degli Enti aderenti, previa l'autorizzazione di questi ultimi.

Art. 8

Stemma e gonfalone

1. L'Unione in ogni suo atto e nel sigillo può fregiarsi con il nome di "Unione di Comuni Montani Valchiusella".
2. Con delibera di Consiglio dell'Unione sarà approvato lo stemma dell'Unione.
3. La riproduzione e l'uso dello stemma e del gonfalone sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.

Art. 9

Durata e adesioni all'Unione

1. L'Unione ha una ulteriore durata di anni dieci a decorrere dal 16.11.2023, salvo il diritto di recesso di ogni singolo Comune e di casi di scioglimento anticipato.
 2. Successivamente alla costituzione, il Consiglio dell'Unione può accettare l'adesione di altri Comuni che ne avanzino richiesta a mezzo di deliberazione consiliare assunta con le modalità di cui al combinato disposto degli artt. 6 e 32 del D.Lgs. 267/2000.
 3. La richiesta deve essere sottoposta, entro sessanta giorni, all'esame del Consiglio dell'Unione, che decide sulla proposta di adesione, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
 4. La data di ammissione all'Unione del Comune che ne ha fatto richiesta, viene indicata nel provvedimento consiliare di cui al precedente comma 3., che dovrà pure indicare l'ammontare delle quote di cui al successivo comma 5.
 5. E' data facoltà agli altri Comuni, per gli eventuali conferimenti assegnati in dotazione all'Unione, di esigere dall'ente istante ulteriori quote di partecipazione da definirsi con l'atto di ammissione di cui al precedente comma 2, in aggiunta a quelle di cui all'art. 6.
- Le quote di cui al presente comma sono deliberate dal Consiglio dell'Unione, previa l'acquisizione di apposita determinazione della Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 27 bis del presente Statuto.

Art. 10

Scioglimento dell'Unione

1. L'Unione si scioglie quando la metà dei Comuni partecipanti abbiano, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati in ciascuno di essi, deliberato di recedere dall'Unione stessa.
2. Nel caso di cui al comma precedente lo scioglimento ha efficacia sei mesi dopo il verificarsi delle condizioni originanti. Nel suddetto periodo, il Consiglio dell'Unione ed i Consigli dei Comuni partecipanti prendono atto della manifestata volontà di scioglimento. Contestualmente il Presidente pro-tempore assume le funzioni di commissario liquidatore con tutti i poteri previsti dalla legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell'ente.
3. L'Unione si scioglie altresì ove ricorrano, in quanto applicabili, le fattispecie previste dall'art. 141 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

4. In caso di scioglimento dell'Unione, il personale in servizio a tempo indeterminato, sia trasferito o nuovo assunto, verrà assorbito dai Comuni facenti parte dell'Unione in maniera proporzionale rispetto alla media del numero di abitanti dell'Unione e quella del singolo Comune, con i parametri di cui all'art. 6, commi 10. e 11.

5. A seguito della delibera di scioglimento, i Comuni, oltre a riassumere l'esercizio delle funzioni e dei compiti precedentemente conferiti, succedono all'Unione in tutti i rapporti giuridici e in tutti i rapporti attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento ad ogni singola funzione o servizio ed in relazione alla durata dell'adesione di ogni singolo comune all'Unione, anche se receduto prima dello scioglimento.

Art. 11 **Recesso dall'Unione**

1. Ciascun Comune potrà recedere unilateralmente mediante deliberazione del rispettivo Consiglio Comunale, adottata con le maggioranze previste per l'approvazione dello statuto, dando preavviso di almeno sei mesi. Il recesso comunque avrà effetto dal primo gennaio dell'anno successivo alla deliberazione di Consiglio dell'Unione di presa d'atto;

2. Il comune recedente rimane comunque obbligato per la quota di ammortamento a suo carico degli investimenti deliberato dell'Unione.

3. In caso di recesso di un Comune dall'Unione o di ritiro di deleghe di funzioni, si conteggia il personale di competenza, sempre con il criterio del riparto proporzionale di cui all'art. 10 comma 5 e si definisce con atto formale il personale in carico al Comune che recede e/o il personale che rimane in carico all'Unione dei Comuni.

4. Fatto salvo quanto previsto all'art. 10 per i casi di scioglimento dell'Unione, il Comune che delibera di recedere dall'Unione rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito con il contributo statale e regionale. In caso di patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributo dei Comuni aderenti qualora, per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile verrà riconosciuto al Comune che delibera di recedere dall'Unione, sulla base di una valutazione economico-tecnica, una quota pari al valore stimato.

Art. 12 **Attività statutaria e regolamentare**

1. L'Unione ha autonomia statutaria e potestà regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione.

2. L'Unione disciplina la propria organizzazione ed attività attraverso appositi regolamenti, adottati a maggioranza assoluta dei componenti dell'organo competente, nel rispetto dei principi dettati dalla legge e dal presente statuto.

3. Le modifiche dello Statuto sono approvate dal Consiglio dell'Unione, con le procedure e la maggioranza richieste dall'art. 6 – comma 4 – del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i. .

TITOLO II **ORDINAMENTO STRUTTURALE**

Art. 13 **Organi dell'Unione**

1. Sono organi dell'Unione:

- il Consiglio;
- il Presidente;
- la Giunta.

2. Gli organi sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti, se non previsti da specifiche disposizioni di legge.

Capo I **IL CONSIGLIO**

Art. 14 **Competenze**

1. Il Consiglio dell'Unione è l'espressione dei Comuni partecipanti per la gestione delle funzioni, dei servizi e degli specifici compiti associati, determina l'indirizzo politico dell'Unione stessa ed esercita il controllo politico - amministrativo, adottando gli atti fondamentali previsti dalla legge per i consigli comunali.
2. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi.
3. Il documento programmatico presentato dal Presidente ed approvato dal Consiglio costituisce atto di riferimento sul quale il Consiglio esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull'azione politico amministrativa dell'ente. La funzione di programmazione propria del Consiglio si esprime, in particolare, al fine della predisposizione dei bilanci pluriennale ed annuale, di un documento di indirizzo che contenga, con riferimento pluriennale ed annuale, un'ipotesi dell'andamento complessivo delle risorse disponibili per l'Ente con riferimento alle entrate ed alle spese ed agli investimenti e che determini, su questa base le priorità di intervento.
4. Il Presidente e la Giunta dell'Unione forniscono periodicamente al Consiglio rapporti globali e per settori di attività, sulla base di indicatori che consentano di valutare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti negli indirizzi di cui al comma 3.
5. Il Consiglio, nella sua prima seduta, procede alla elezione del Presidente. Nelle more dell'elezione del Presidente compete al Sindaco del Comune più popoloso convocare e presiedere il Consiglio.

Art. 15

Status degli amministratori dell'Unione

1. Ai componenti il Consiglio e la Giunta, nonché al Presidente dell'Unione si applicano, nei limiti di legge, le norme previste per i casi di ineleggibilità, Incandidabilità, inconfiribilità e di incompatibilità rispettivamente dei consiglieri comunali, degli assessori e dei sindaci.
2. Agli stessi amministratori si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dal Titolo III, Capo IV del D.Lgs. 267/2000.

Art. 16

Composizione, elezione e durata del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione è l'espressione dei Comuni associati, è l'organo di indirizzo politico dell'Unione stessa, esercita il controllo politico-amministrativo, adottando gli atti fondamentali previsti dalla legge per i Consigli Comunali ed è composto dal Sindaco e da due rappresentanti, di cui uno di minoranza, ove presente, per ciascun Comune.
 2. Ai fini del precedente comma 1. viene considerato Consigliere Comunale di maggioranza il consigliere che nelle elezioni comunali è stato eletto in una delle liste collegate al Sindaco, viceversa viene considerato di minoranza quel consigliere che è stato eletto in una delle liste non collegate al Sindaco.
 3. In caso di assenza di consiglieri comunali eletti in una lista non collegata al Sindaco, sin dalle elezioni comunali o per successive cessazioni, il numero dei componenti del Consiglio dell'Unione è automaticamente ridotto di una unità, fino al rinnovo di quel Consiglio Comunale.
 4. Ciascun Consiglio Comunale provvede ad eleggere i propri rappresentanti elettivi, entro quarantacinque giorni dalla data delle elezioni comunali che ne hanno determinato l'insediamento.
 5. I componenti il Consiglio restano in carica sino alla scadenza del loro mandato di consigliere comunale e, comunque, sino all'assunzione della carica da parte dei nuovi rappresentanti del Comune.
 6. I singoli componenti il Consiglio decadono dalle loro funzioni con il venire meno del ruolo di Sindaco e di Consigliere comunale, con le dimissioni o con la cessazione, per qualunque causa, del mandato loro conferito, nonché con la perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale o di Consigliere dell'Unione, ovvero per l'insorgere di cause di incompatibilità.
 7. Nel caso di decadenza, di cui al comma 6., di un componente eletto nel Consiglio dell'Unione, il Consiglio Comunale interessato provvede alla relativa sostituzione, entro venti giorni dall'acquisizione ufficiale della notizia di decadenza.
 8. Il Consiglio dell'Unione approva il Regolamento di funzionamento dello stesso.
 9. La prima seduta del nuovo Consiglio è convocata dal Presidente uscente, entro il termine di dieci giorni dall'acquisizione da parte dell'Unione delle copie delle deliberazioni dei Consigli Comunali relative alla nomina dei rappresentanti elettivi di propria competenza.
In caso di inadempienza di uno o più Comuni, entro i termini di cui al precedente comma 4., la convocazione avviene, comunque, entro dieci giorni dall'acquisizione di almeno i 2/3 delle deliberazioni dei Consigli dei Comuni aderenti all'Unione ed, in questo caso, dei Comuni che non hanno fatto pervenire le copie dei provvedimenti di nomina dei rappresentanti elettivi sarà convocato soltanto il Sindaco, se ufficialmente reso noto all'Unione.
 10. La prima seduta del nuovo consiglio avrà all'ordine del giorno la convalida degli eletti e degli aventi diritto, per norma statutaria, alla carica di consigliere dell'Unione e, successivamente, l'elezione del Presidente dell'Unione.
- Nei casi di inadempienza di cui al precedente comma 9., si procederà alle convalide necessarie, con ulteriore ed apposito provvedimento, nella prima seduta utile del Consiglio dell'Unione successiva

all'acquisizione delle deliberazioni mancanti.

11. La prima seduta del nuovo Consiglio è presieduta dal Consigliere più anziano di età.

12. Il rinnovo del Consiglio dell'Unione avviene alla scadenza contestuale del mandato amministrativo della maggioranza dei Comuni associati e, comunque, decorsi cinque anni dal suo rinnovo.

13. Nell'eventualità di scadenza di un singolo Consiglio Comunale e se il Presidente dell'Unione è il Sindaco di quel Comune, si dovrà procedere alla elezione del nuovo presidente che, a sua volta, provvederà alla nomina dei nuovi rappresentanti della Giunta.

Stessa procedura si applicherà nel caso di decesso, dimissioni, decadenza o rimozione del Presidente.

14. In caso di scioglimento di un Consiglio dei Comuni associati, il Commissario rappresenterà quel Comune in seno al Consiglio dell'Unione.

15. A fine di garantire la continuità amministrativa e l'adozione di atti urgenti ed improcrastinabili nel caso di rinnovo di uno o più consigli comunali, o verificandosi il caso di cui al precedente comma 14., il numero di componenti del Consiglio dell'Unione necessari a rendere valida la seduta è ridotto in misura pari ai Consiglieri legittimamente in carica ai sensi delle presenti norme statutarie.

Art. 17 Consiglieri

1. Sono attribuiti ai consiglieri dell'Unione i diritti e i doveri stabiliti dalla legge per i consiglieri comunali. In particolare hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione, nonché dai concessionari di servizi, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Il regolamento disciplina le modalità di esercizio di tale diritto allo scopo di conciliare le prerogative dei consiglieri con le esigenze della funzionalità amministrativa. Inoltre, i consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione rientrante nella competenza del Consiglio, nonché di interrogazione e mozione.

2. Per i consiglieri che non intervengono a quattro sedute consecutive del Consiglio, senza giustificati motivi, il Presidente dell'Unione avvia, con la contestazione delle assenze, il procedimento di decadenza.

3. Il consigliere viene invitato a giustificare per iscritto le assenze entro il termine perentorio di 10 giorni dalla notifica della contestazione. Nella prima seduta utile successiva, il Consiglio valuta le giustificazioni addotte e, a maggioranza dei consiglieri assegnati, decide se accoglierle o pronunciare la decadenza. Il silenzio mantenuto dal consigliere sulla contestazione è equiparato alle assenze ingiustificate.

4. Sono cause giustificative delle assenze: le malattie, i motivi inderogabili di lavoro, l'eccessiva distanza dalla sede dell'Unione per motivi contingenti, qualsiasi altra motivazione atta a dimostrare la inequivocabile volontà del consigliere di portare a termine il mandato.

5. I consiglieri non residenti in uno dei Comuni dell'Unione, al fine di rendere agevole e tempestivo il recapito delle comunicazioni e delle convocazioni loro dirette, possono eleggere domicilio presso la sede del proprio Comune di residenza o consentire che venga utilizzato a tale scopo il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in ogni caso previa autorizzazione scritta del Consigliere.

Art. 18 Organizzazione del Consiglio

1. Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale, che esercita nei modi indicati dal presente statuto e dal regolamento.

2. Il Consiglio adotta il regolamento a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Con la stessa maggioranza il Consiglio provvede alle eventuali modificazioni del regolamento stesso.

3. La presidenza del Consiglio compete al Presidente dell'Unione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vicepresidente. In caso di assenza anche di quest'ultimo, la presidenza compete all'assessore dell'Unione più anziano di età.

Art. 19 Costituzione dei Gruppi Consiliari

1. Il Regolamento disciplina la costituzione dei gruppi consiliari, composti da non meno di due Consiglieri, sulla base dei principi ispiratori della normativa vigente per i Comuni e del presente articolo.

2. Sino all'approvazione del Regolamento, i Consiglieri possono confluire in un gruppo di maggioranza oppure in un gruppo di minoranza. I Consiglieri che non si richiamano a nessuno dei due gruppi testé citati, possono costituire un unico gruppo misto. Della costituzione denominazione e composizione nonché della designazione del nominativo del capogruppo deve essere data comunicazione scritta e sottoscritta, entro 15 giorni dalla prima convocazione del Consiglio dell'Unione, al Presidente del Consiglio e al Segretario dell'Ente.

3. I singoli gruppi, se costituiti, devono comunicare, per iscritto, al Presidente del Consiglio ed alla Segreteria dell'Unione, il nome del proprio capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato capogruppo ad ogni effetto il consigliere del gruppo più anziano di età.
4. Con la stessa procedura dovranno segnalarsi le successive variazioni della persona.
5. In caso di assenza del capogruppo durante le sedute consiliari le funzioni di capogruppo vengono svolte da altro componente designato dal capogruppo ovvero dai componenti il gruppo.
6. Il Presidente può consultare i Capigruppo consiglieri per materie e argomenti di particolare interesse.

Art. 20 **Commissioni Consiliari Permanenti**

1. Il Consiglio può costituire nel proprio seno commissioni permanenti.
2. Il regolamento ne disciplina il numero, la composizione, l'organizzazione, il funzionamento, i poteri e le materie di competenza.

Art. 21 **Adunanze**

1. Il Presidente rappresenta, convoca e presiede il Consiglio e ne formula l'ordine del giorno.
2. La convocazione può essere richiesta da uno dei sindaci o da almeno due consiglieri in carica, nel qual caso il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, purché, corredate da proposte di deliberazione.
3. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio, entro 48 ore, per la trattazione delle questioni urgenti.
4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni sono effettuate a scrutinio palese, salvi i casi indicati dal regolamento. La trattazione di argomenti che comportino valutazioni ed apprezzamenti su persone non è pubblica e la votazione si tiene a scrutinio segreto.
5. Il regolamento disciplina il quorum strutturale ed ogni altra modalità per la validità delle sedute, per l'adozione delle singole deliberazioni e per la partecipazione dei cittadini, in mancanza si farà riferimento alla normativa vigente per i consigli comunali.
6. Il Consiglio delibera con l'intervento della metà dei consiglieri assegnati ed a maggioranza dei voti, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge o dallo statuto.
7. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Capo II **IL PRESIDENTE**

Art. 22 **Elezione, cessazione**

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio dell'Unione dei Comuni tra i Sindaci dei Comuni associati.
 2. L'elezione del Presidente avviene a scrutinio palese ed a maggioranza di almeno i 2/3 dei componenti assegnati. Se nessun candidato ottiene tale maggioranza, si procede ad una seconda votazione, anche nella medesima seduta. Risulta eletto chi ha conseguito la maggioranza assoluta dei componenti assegnati. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.
 3. Il Presidente, di norma, dura in carica cinque anni. La perdita della carica di Sindaco, per qualsiasi motivo, comporta automaticamente la decadenza della carica di Presidente. Il Presidente al termine del mandato continua ad esercitare le proprie funzioni fino all'elezione del nuovo Presidente, nei limiti posti dalla legge e dallo Statuto.
 4. Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata in appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
 5. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, escluso il presidente, contenere la proposta di un sindaco candidato alla presidenza, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
 6. Il Presidente cessa, inoltre, dalla carica per morte, dimissioni, impedimento permanente e per intervenute altre cause ostative previste dalla legge.
 7. Le dimissioni del Presidente, rassegnate per iscritto al Consiglio dell'Unione, diventano efficaci ed irrevocabili dal momento della presa d'atto da parte del Consiglio dell'Unione, che, a tale scopo, deve essere convocato dal Presidente dimissionario entro dieci giorni dalla data del loro deposito presso l'Ufficio protocollo dell'Unione.
- Se allo scadere del termine di cui sopra il Presidente dimissionario non ha provveduto alla convocazione del Consiglio, sarà il Vice Presidente, entro i successivi dieci giorni, a convocare il Consiglio, ai soli fini della presa d'atto delle dimissioni presentate dal Presidente.

Art. 23

Competenza

1. Il Presidente rappresenta l'Unione, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende alle attività di controllo sul funzionamento dei servizi e degli uffici ed assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa.
2. Il Presidente, quale organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione, esercita i poteri e le altre funzioni attribuitigli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
3. Il Presidente interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa dell'Unione sulla base delle linee programmatiche di mandato presentate al Consiglio. Nell'esercizio delle proprie competenze, il Presidente, in particolare:
 - a) ha la rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio;
 - b) nomina, coordina e stimola l'attività dei componenti la Giunta e ne mantiene l'unità di indirizzo politico, finalizzato alla realizzazione delle linee programmatiche di mandato;
 - c) designa il Vicepresidente;
 - d) nell'ambito della dotazione organica, attribuisce gli incarichi di posizione organizzativa, nel rispetto e nei limiti della vigente normativa, tenuto conto delle professionalità esistenti nell'Ente.
 - e) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive ed indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell'ente;
 - f) promuove, assume o può aderire ad iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
 - g) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività dell'Unione;
 - h) stabilisce gli argomenti da porre all'ordine del giorno del Consiglio e della Giunta;
 - i) ha facoltà di delegare ai componenti della Giunta i poteri che la legge e lo statuto gli attribuiscono. In particolare il Presidente può delegare ai singoli assessori il compito di sovrintendere ad un determinato settore di amministrazione o a specifici progetti. L'attività di sovrintendenza si traduce in una articolata specificazione degli indirizzi e nell'esercizio del potere di controllo, nei limiti posti dalla legge.
 - l) autorizza nei limiti e con le modalità di legge, le missioni dei componenti degli organi collegiali e del Segretario;
 - m) compare e rappresenta l'Unione negli atti pubblici in cui il Segretario è Ufficiale rogante.
 - n) mediante apposito ed idoneo atto provvede alla nomina del Segretario dell'Unione, avvalendosi di un Segretario di un Comune facente parte dell'Unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, previa l'acquisizione di apposita determinazione della Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 27 bis del presente Statuto.
 - o) provvede all'attribuzione delle funzioni di competenza dell'organo di valutazione e di controllo di gestione, sulla base di apposito regolamento approvato dall'Unione.
 - p) svolge le funzioni attribuite al Sindaco dall'art. 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65, nel territorio dei Comuni associati, avendo statutariamente già conferito all'Unione la funzione fondamentale della polizia municipale.

Art. 24

Vicepresidente

1. Il Vicepresidente è il componente della Giunta che a tale funzione viene designato dal Presidente, per sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
2. Quando il Vicepresidente sia impedito, il Presidente è sostituito dal componente della Giunta più anziano di età.

Capo III

LA GIUNTA

Art. 25

Composizione, nomina e cessazione

1. La Giunta è composta dal Presidente, che la presiede, e dagli Assessori, nominati dal medesimo, fra gli amministratori già componenti le giunte dei comuni associati, in numero non superiore a quello previsto per i Comuni aventi corrispondente popolazione.
2. Non possono far parte della Giunta due o più componenti appartenenti alla stessa amministrazione comunale.
- 2 bis. La disposizione di cui al precedente comma 2. può essere derogata qualora il Presidente dell'Unione abbia ricevuto la rinuncia a ricoprire la carica di Assessore dell'Unione da almeno due componenti della Giunta di ciascuno dei Comuni aderenti, diversi da quello di cui è Sindaco il Presidente.

Ricorrendo il caso su prospettato, comunque, il numero dei componenti della Giunta dell'Unione, appartenenti alla stessa Amministrazione Comunale, non può essere superiore a due.

3. Le dimissioni di uno o più componenti sono rassegnate al Presidente per iscritto e contestualmente comunicate al Segretario dell'ente.

4. La Giunta rimane in carica per un periodo di cinque anni, fatte salve le disposizioni di cui ai commi successivi.

5. I membri della Giunta cessano dalle funzioni, oltre che per revoca motivata da parte del Presidente dell'Unione, al momento della presentazione delle dimissioni e, in ogni caso, al venir meno della carica di Sindaco e/o di Assessore del Comune di provenienza.

6. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente, la Giunta decade. Sino all'elezione del nuovo Presidente, la Giunta rimane in carica e le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente o dal sostituto così come previsto dall'art. 24 comma 2.

Art. 26 Competenza

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione per l'attuazione del programma amministrativo, provvedendo, attraverso deliberazioni collegiali:

a) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio ed a predisporre gli atti nei casi indicati dalla legge e dallo statuto;

b) a dare attuazione alle linee programmatiche di mandato, presentate al Consiglio, mediante atti di carattere generale indicanti priorità, mezzi da impiegare e criteri da seguire, nell'esercizio delle funzioni amministrative e gestionali, la cui attuazione è demandata ai Responsabili di servizio;

c) ad adottare i regolamenti relativi all'ordinamento degli uffici e dei servizi e per l'accesso agli impieghi, oltre che i provvedimenti relativi alla determinazione o variazione della dotazione organica, all'applicazione dei C.C.N.L. ed alla stipulazione dei contratti decentrati, alla determinazione degli obiettivi e dei "budgets" di risorse da assegnare ai servizi;

d) a riferire al Consiglio sulla propria attività, con frequenza annuale o secondo la diversa periodicità dallo stesso stabilita;

e) ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo statuto ad altri organi.

Art. 27 Funzionamento

1 La Giunta provvede con proprie deliberazioni a disciplinare le modalità di convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno e ogni altro aspetto del proprio funzionamento non regolamentato dalla legge e dallo statuto.

2. Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei componenti.

3. Le adunanze non sono pubbliche.

4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli aventi diritto al voto e sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Capo IV LA CONFERENZA DEI SINDACI

Art. 27 bis

1. La Conferenza dei Sindaci è composta da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione, è organo consultivo e di confronto, di esclusiva rilevanza interna, ed è convocata e presieduta dal Sindaco – Presidente dell'Unione.

2. La Conferenza dei Sindaci può essere sentita dagli altri organi dell'Unione su argomenti o specifici problemi d'interesse intercomunale e si esprime mediante proprie determinazioni che saranno assunte a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

3. La Conferenza potrà, inoltre, essere convocata su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti ed il Presidente è tenuto a convocarla entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza.

TITOLO III L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E L'ORGANIZZAZIONE DELL'UNIONE

Capo I

LA GESTIONE DELL'UNIONE

Art. 28

Principi e criteri di gestione

1. L'Unione ispira l'organizzazione degli uffici e del personale a criteri d'autonomia, di funzionalità e di economicità di gestione allo scopo di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.
2. L'attività dell'amministrazione si ispira al criterio fondamentale di separare e distinguere le funzioni d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo, che sono esercitate dagli organi politici dell'ente, da quella di gestione che è svolta dal Segretario e dai funzionari, nelle forme e secondo le regole dettate dal presente statuto e dai regolamenti.
3. La gestione si sostanzia nello svolgimento delle funzioni finanziarie, tecniche e amministrative strumentali ai risultati da conseguire.
4. La tecnostruttura indicata al secondo comma esercita, ai sensi della legge, dello statuto e del regolamento, le proprie competenze attraverso poteri decisionali in ordine alla scelta dei mezzi e all'utilizzo delle risorse disponibili, al fine di conseguire i risultati attesi.
5. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.
6. L'organizzazione delle strutture è impostata secondo uno schema flessibile in rapporto ai programmi dell'amministrazione e al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali o di funzioni e compiti conferiti dalla Regione o dalla Provincia. L'organizzazione è ispirata a principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale e qualificazione professionale del personale.
7. Sulla base delle direttive dell'organo esecutivo, l'organizzazione è articolata, per quanto possibile e utilizzando anche personale comunale, con uffici, recapiti e/o sportelli collocati ed operanti, in orari prestabiliti, anche presso i Comuni diversi da quello sede dell'Unione, per non allontanare i servizi dai cittadini e dalle imprese.

Art. 29

Regolamento di organizzazione e dotazione organica

1. L'Unione disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi mediante un regolamento approvato dalla Giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e dei principi statutari.
2. Il regolamento definisce, in rapporto alle funzioni, servizi e compiti trasferiti, delegati o, comunque, di propria competenza, l'assetto della struttura organizzativa dell'Unione e disciplina l'esercizio delle funzioni di direzione determinandone finalità e responsabilità apicali.
3. Già in sede di prima attuazione del presente statuto, nel regolamento di organizzazione sono altresì individuate le dotazioni organiche necessarie all'espletamento delle funzioni e dei servizi effettivamente esercitati, nei limiti delle capacità di bilancio dell'unione.
4. Il Regolamento può prevedere, nei limiti di legge, la copertura dei posti di Responsabile di Servizio, con contenuti di alta specializzazione, con nomina da parte del Presidente, mediante contratto di diritto pubblico, di durata non superiore al mandato del Presidente medesimo.
5. I Responsabili esterni, nei limiti di legge, debbono possedere gli stessi requisiti propri della qualifica che sono chiamati a ricoprire.
6. I soggetti di cui al comma 5 sono scelti sulla base di "curricula" che ne comprovino l'effettiva professionalità. Il reclutamento di tale personale può anche avvenire a seguito di prove valutative selettive.
7. Il procedimento per il conferimento degli incarichi di cui al presente articolo, trova apposita disciplina nel regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, e si ispira a criteri di trasparenza e professionalità.

Art. 30

Il Segretario

1. L'Unione ha un proprio Segretario ed è nominato dal presidente dell'Unione, da cui dipende funzionalmente, scelto tra i Segretari Comunali in servizio in almeno uno dei Comuni aderenti all'Unione, mediante un atto nel quale sono definiti la durata e le modalità di svolgimento dell'incarico, previo apposito ed idoneo accordo con i Comuni presso i quali è in servizio il funzionario.
2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente. Sovrintende all'attività dei funzionari e ne coordina l'attività, roga gli atti pubblici ed autentica le scritture private nei quali è presente l'Unione.
3. Assolve, inoltre, a tutte le funzioni conferite dal Presidente per quanto di competenza.
4. Sottoscrive gli atti pubblici dell'Unione di Comuni Montani Valchiusella quando non è Ufficiale rogante.

5. Partecipa alle sedute degli Organi Collegiali dell'Unione, ne redige i relativi verbali e li sottoscrive.
6. In caso di assenza del Segretario dell'Unione per ferie, per malattia, o per qualsiasi altro impedimento a tempo determinato, il Presidente può nominare un suo supplente, scelto tra i Segretari Comunali dei Comuni associati.

Art. 31 Personale

1. L'Unione promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti ed opera per l'ottimizzazione della qualità delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini.
2. Il miglioramento delle prestazioni del personale viene perseguito anche mediante l'uso diffuso di strumenti informatici negli uffici e la loro connessione ed integrazione ai sistemi informatici e statistici pubblici, e con la responsabilizzazione dei dipendenti.
3. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente ed alla contrattazione anche decentrata che danno esecuzione alle leggi ed allo statuto. Il regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in particolare, disciplina:
 - a) la struttura organizzativo-funzionale;
 - b) la dotazione organica;
 - c) le modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
 - d) gli strumenti e le forme dell'attività di raccordo e di coordinamento tra i Responsabili della gestione;
 - e) le modalità di utilizzo del personale distaccato, comandato o, comunque, operante, anche a tempo parziale, presso l'Unione.
4. I regolamenti stabiliscono, altresì, le regole per l'amministrazione dell'Unione, che deve essere improntata ai principi operativo-funzionali, di seguito indicati, tesi ad assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa:
 - a) organizzazione del lavoro per programmi, progetti e risultati e non per singoli atti;
 - b) analisi ed individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascuna unità dell'apparato, improntando l'organizzazione del lavoro alla massima flessibilità del personale ed alla massima duttilità delle strutture.

Capo II I SERVIZI

Art. 32 Gestione dei servizi

1. L'Unione gestisce i servizi in sintonia con i principi dettati dalla legge e dal presente statuto ed alle condizioni che assicurino la migliore efficienza, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva entro il quadro delle finalità sociali e territoriali che costituiscono obiettivo dell'Unione stessa.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata, previa valutazione comparativa, tra le diverse forme di gestione previste dalla legge per gli enti locali.
3. Per tutte le forme di gestione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 33 Designazioni, durata in carica e revoca di Rappresentanti dell'Unione componenti di altri organi

1. In esecuzione degli indirizzi dettati dal Consiglio, il Presidente nomina i Rappresentanti dell'Unione in organi di società partecipate e di altri enti, i quali relazionano semestralmente al Consiglio in occasione delle sessioni dedicate al bilancio ed al rendiconto della gestione e possono, anche su loro richiesta, essere sentiti su specifici argomenti.
2. I Rappresentanti dell'Unione in società di capitali ed in altri enti durano in carica per un periodo corrispondente al mandato del Presidente che li ha nominati, esercitando, tuttavia, le funzioni fino alla nomina dei successori.
3. I suddetti Rappresentanti, qualora non osservino gli indirizzi definiti dall'Unione o non adempiano ai propri doveri, possono essere revocati con provvedimento motivato dal Presidente, che provvede contestualmente alla loro sostituzione.
4. Gli stessi Rappresentanti sono dichiarati decaduti dall'incarico, da parte del Presidente, quando siano intervenute, successivamente alla nomina, cause di ineleggibilità o sia stata accertata la mancanza di taluno dei requisiti soggettivi previsti per la nomina.
5. I Rappresentanti stessi dovranno, altresì, essere dichiarati decaduti da parte del Presidente, quando, verificata l'esistenza di cause di incompatibilità all'incarico, sia inutilmente trascorso il termine assegnato per

rimuovere tali cause.

Capo III IL CONTROLLO INTERNO

Art. 34

Principi generali del controllo interno

1. Al fine di monitorare e valutare costi, rendimenti e risultati dell'attività svolta, l'ente si avvale delle tipologie di controllo previste dalla legge. La disciplina dei controlli è contenuta nei regolamenti dell'ente. Parimenti i regolamenti dell'ente disciplinano la procedura per la valutazione del personale, per l'erogazione di compensi accessori collegati alle funzioni e per l'accertamento di eventuali responsabilità.
2. Il procedimento di valutazione è improntato, in generale, ai principi e alle garanzie dettate per il pubblico impiego.
3. La procedura di valutazione è propedeutica all'accertamento delle responsabilità dei Responsabili di servizio, disciplinate dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro, con conseguente possibilità di revoca dell'incarico.
4. Apposito Organismo interno di valutazione, composto da 3 esperti nominati dal Presidente dell'Unione, verifica, anche sulla base del controllo di gestione, i risultati dell'attività amministrativa, in attuazione di criteri e procedure predeterminati con apposita deliberazione della Giunta.

Art. 35

Organo di Revisione dei conti

1. L'Organo di Revisione dei conti, nominato con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti, svolge l'attività di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, agli adempimenti fiscali, nonché le altre competenze assegnate dalla legge e dal successivo art. 42.
2. Ai sensi del disposto di cui all'art. 239 – comma 6 – del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., al revisore dei conti dell'Unione potranno essere attribuiti ulteriori ampliamenti delle funzioni a lui affidati.
3. I Comuni aderenti all'Unione possono svolgere tramite l'Unione le funzioni dell'organo di revisione dei conti, previo il conferimento della funzione, ai sensi all'art. 4 – comma 2 – lett. e) ed f) – dello Statuto.

Art. 36

Pubblicità e controllo degli atti collegiali e monocratici

1. Le deliberazioni sono soggette a regime di pubblicazione da effettuarsi sul sito internet dell'Ente, sezione albo pretorio.
2. Le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutive con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, apposto dal Responsabile del servizio finanziario.
3. Le determinazioni sono sottoposte a regime di pubblicazione, previsto per le deliberazioni dell'Ente.

Capo IV ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 37

Principi generali

1. All'Unione si applicano le norme in materia di finanza e contabilità previste dalle leggi.
2. L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato, nei limiti stabiliti dalla legge, dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 38

Finanze dell'Unione

1. L'Unione gode di autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. In particolare all'Unione competono le entrate derivanti da:
 - fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 50 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16
 - fondi assegnati ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 per le attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano
 - tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati dai Comuni

- trasferimenti delle risorse dei Comuni partecipanti per l'ordinario funzionamento e per l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti o, comunque, convenzionati
- contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi
- contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle gestioni associate
- trasferimenti specifici della Regione e della Provincia per l'esercizio delle funzioni e servizi conferiti o assegnati
- trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento, relativi alle funzioni e servizi trasferiti o delegati
- rendite patrimoniali
- accensione di prestiti
- prestazioni per conto di terzi
- altri proventi o erogazioni.

Art. 39

Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Consiglio delibera il bilancio annuale di previsione entro i termini di legge stabiliti per i Comuni. Lo schema di bilancio è predisposto dall'organo esecutivo che si coordina con i Comuni al fine di assicurare l'omogeneità funzionale dei rispettivi documenti contabili.
2. Il bilancio annuale di previsione è redatto in termini di competenza osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico finanziario.
3. Il bilancio annuale è corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio di previsione triennale.

Art. 40

Controllo di gestione

1. L'Unione applica le procedure del controllo di gestione al fine di valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, di comparare i costi con la quantità e qualità dei servizi erogati e di verificare la funzionalità dell'organizzazione e il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.
2. Il controllo di gestione si svolge secondo le modalità stabilite nel regolamento di contabilità nel rispetto della normativa vigente.

Art. 41

Rendiconto di gestione

1. Il Consiglio approva il rendiconto di gestione entro il termine previsto dalle disposizioni normative vigenti su proposta dell'organo esecutivo, che lo predispone insieme alla relazione illustrativa e agli allegati previsti dalla legge.
2. Copia del rendiconto è resa disponibile ai Consigli comunali.

Art. 42

Revisore dei conti

1. Competono al revisore le funzioni previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.
2. L'organo è scelto mediante estrazione dall'elenco di cui all'art 16 comma 25, del D.L. 138/2011 convertito in L. n. 148 del 14 settembre 2011 e s.m.i., con le modalità previste dalla norma.
3. Il regolamento potrà prevedere cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza dell'organo di revisione. Saranno, altresì, disciplinate con il regolamento, le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni, l'organo di revisione può accedere agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle proprie competenze e sentire i Responsabili di servizio dell'ente, che hanno l'obbligo di rispondere, nonché degli eventuali Rappresentanti dell'Unione in qualsivoglia ente; possono presentare relazioni e documenti al Consiglio.
5. L'organo di revisione può assistere alle sedute del Consiglio, e, se invitato, della Giunta. Su richiesta del Presidente, può prendere la parola per dare comunicazioni e fornire spiegazioni inerenti alla propria attività.
6. Il compenso dell'organo è determinato ed assegnato sulla base della normativa vigente in materia.

TITOLO IV

FORME ASSOCIATIVE ED ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 43
Principi generali

1. L'Unione promuove le opportune forme di collaborazione e di cooperazione con le altre istanze di governo territoriale allo scopo di assicurare una più elevata efficienza dell'azione amministrativa ed adeguati livelli qualitativi dei servizi pubblici da essa comunque gestiti e amministrati, sia in forma diretta che indiretta.
2. A questo scopo l'attività dell'ente si organizza e si svolge, se necessario ed opportuno, utilizzando tutti gli strumenti di cooperazione e di collaborazione utili al perseguimento degli obiettivi.

Art. 44
Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi e di programmi che richiedono per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata dell'Unione e di altri enti pubblici, il Presidente promuove, nei casi previsti dalla legge, un accordo di programma allo scopo di assicurare il coordinamento e l'integrazione delle azioni, anche grazie alla determinazione dei tempi, dei modi e dei finanziamenti relativi all'opera, all'intervento o al progetto al quale si riferisce l'accordo. L'accordo è stipulato dal Presidente.
2. L'accordo può prevedere idonei procedimenti arbitrali atti a dirimere ogni possibile controversia avente ad oggetto specifiche clausole, nonché gli opportuni strumenti di intervento sostitutivo per le eventuali inadempienze degli enti che partecipano all'accordo.
3. Ove ne ricorrano i presupposti, trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di cui all'art. 34 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

TITOLO V
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I
LA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' DEL UNIONE

Art. 45
Associazionismo e partecipazione

1. Gli organi dell'Unione si avvalgono, per l'amministrazione dell'ente, della partecipazione dei cittadini ai quali sono garantite opportune forme per l'esercizio di tale facoltà, allo scopo di realizzare più elevate forme di democrazia.
2. L'Unione valorizza, altresì, le libere forme associative senza finalità di lucro, di cooperazione dei cittadini e in particolar modo quelle di volontariato sociale e promuove organismi di partecipazione.
3. L'Unione, nel procedimento relativo all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini, può consultare le associazioni che rappresentano tali categorie, nonché i soggetti portatori di interessi sociali diffusi interessati all'atto da emanarsi.

Art. 46
Istanze e petizioni

1. Tutti gli interessati possono rivolgere al Presidente istanze su materie inerenti l'attività dell'amministrazione.
2. Tutti i cittadini possono in ogni caso partecipare all'attività dell'Unione inoltrando in forma collettiva petizioni dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi diffusi.
3. Il regolamento disciplina le modalità ed i tempi per l'esame e per il riscontro delle istanze e delle petizioni di cui ai commi precedenti.

Art. 47
Proposte di atti amministrativi

1. Gli elettori dei comuni facenti parte dell'Unione possono formulare proposte di atti deliberativi ed inoltrarli al Presidente.
2. Le proposte devono essere sottoscritte da almeno il 15 per cento degli iscritti nelle liste elettorali di ciascun comune aderente all'Unione.
3. Le stesse, corredate dai pareri previsti per legge, debbono essere esaminate dall'organo competente entro 45 giorni dalla data di presentazione.
4. Il regolamento stabilisce le materie e le modalità di presentazione della proposta, le forme di pubblicizzazione, di raccolta delle firme, oltre che i termini ed i soggetti cui deve essere fornita la risposta.

Capo II

ACCESSO DEI CITTADINI E TRASPARENZA DELL AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 48 **Accesso**

1. Nel rispetto dei principi della legge e del presente statuto il regolamento, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore dello statuto, stabilisce le modalità di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti dell'Unione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici dell'Unione stessa, nonché di intervento nei procedimenti amministrativi.
2. Il regolamento ed i conseguenti provvedimenti attuativi devono ispirarsi al principio che tende a realizzare la più agevole partecipazione dei cittadini alle varie fasi dei cedimenti amministrativi.
3. Allorché un provvedimento dell'amministrazione sia tale da produrre effetti diretti nei confronti di singoli cittadini o di particolari categorie, gli interessati devono ricevere preventiva comunicazione per consentire loro di esserne informati e di intervenire nel procedimento.
4. Il regolamento prevede il funzionario responsabile del procedimento, il quale disciplina tutte le modalità dell'intervento, fissa i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e l'amministrazione deve pronunciarsi, nonché il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.
5. Sono sottratti al diritto di accesso le categorie di atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione, nonché quelle esplicitamente individuate dal regolamento.
6. Il regolamento disciplina altresì l'istituto dell'accesso differito e dette norme di organizzazione per il rilascio di copie.
7. E' in ogni caso, fatta salva la facoltà per l'amministrazione di concludere accordi con i soggetti pubblici e privati per determinare il contenuto discrezionale dei provvedimenti da emanarsi.

Art. 49 **Pubblicità degli atti e delle informazioni**

1. Tutti gli atti dell'amministrazione o degli altri enti funzionali e dipendenti dall'Unione, con esclusione di quelli di cui al comma 5. del precedente articolo 49, sono pubblici, al fine di garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'amministrazione.
2. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere il carattere della generalità. L'Unione utilizza, per rendere reale tale pubblicità, mezzi di comunicazione moderni ed idonei a consentire una diffusione capillare delle informazioni.
3. I cittadini hanno diritto di ottenere tutte le informazioni sullo stato degli atti, delle procedure e quant'altro li riguarda, concernenti un procedimento amministrativo.

TITOLO VI

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 50 **Statuto**

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Unione e ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi.
2. E' ammessa l'iniziativa di almeno il 30 per cento degli iscritti nelle liste elettorali di ciascun comune aderente all'Unione, per proporre modificazioni allo statuto, anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

Art. 51 **Regolamenti**

1. L'Unione emana regolamenti:
 - a) nelle materie ad essa demandate dalla legge o dallo statuto;
 - b) in tutte le altre materie di competenza.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto dei principi fissati dalle suddette norme generali, delle disposizioni statutarie e nel rispetto del principio di sussidiarietà.

Art. 52

Adeguamento delle fonti normative a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello statuto o dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi contenuti nella Costituzione, nelle leggi di riforma, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 53

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente statuto viene pubblicato per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio di ciascun Comune aderente ed viene inviato al Ministero dell'Interno ai fini e con le modalità di cui all'articolo 6, commi 5 e 6 del D.Lgs. 267/2000.
2. Ricontrata, sotto ogni aspetto, la continuità dell'Unione, il Presidente dell'Unione in carica alla data del 15.11.2023 resta ancora in carica fino alla scadenza del suo mandato.
3. Le modifiche allo Statuto vengono pubblicate per trenta giorni consecutivi all'Albo Pretorio digitale dell'Unione ed inviate al Ministero dell'Interno ai fini e con le modalità di cui all'art. 6, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., contestualmente viene inviato, unitamente al provvedimento di approvazione, ai Comuni aderenti all'Unione.
4. Sino alla nomina dell'organo di revisione, l'Unione può avvalersi, nei limiti di legge, dell'organo di revisione di uno dei comuni aderenti.
5. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di ordinamento degli enti locali e di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.